CITTA' DI TREIA
(Provincia di Macerata)

Piazza della Repubblica, n. 2 - Cap 62010 TREIA (MC)
C.F. e P.I. 00138790431 – Tel. 0733-218705 - Fax 0733-218709

SETTORE POLIZIA LOCALE E AMM.VA - COMMERCIO - SUAP
Ufficio POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N. 52 DEL 26-06-2020

Reg. generale n. 83 del 26-06-2020

Oggetto: **ISTITUZIONE DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO NEL CENTRO STORICO DI TREIA DAL GIORNO 1 LUGLIO 2020 AL 31 AGOSTO 2020.**

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE

VISTA la necessità di individuare strategie di intervento migliorative della mobilità urbana, tenuto conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale di alcune zone del territorio del Comune di Treia, così come previsto dal D.Lgs. 285/1992 e successive modificazioni;

DATO ATTO che è obiettivo strategico dell'Amministrazione comunale valorizzare la qualità del centro storico e rafforzarne la vocazione turistica quale luogo di riferimento culturale e territoriale;

RITENUTO dover adottare provvedimenti limitativi della circolazione veicolare per ragioni di pubblico interesse dettate dalla necessità di migliorare la mobilità pedonale, in relazione alla mobilità turistica che interesserà la stagione estiva 2020;

RILEVATO che l'istituzione della Zona a Traffico Limitato nel centro storico determina benevoli effetti che scaturiscono dalla minor presenza di veicoli transitanti e dalle positive ricadute in termini di sicurezza, di miglioramento della mobilità pedonale, di migliore fruibilità dei siti e del patrimonio culturale, storico ed artistico;

VISTA l'ordinanza n. 114/210 del 27 dicembre 2019, nella quale veniva istituito il senso unico di marcia lungo il viale C. Battisti, direzione Porta Palestro – Porta Roma, con la previsione di aree di sosta sul lato sinistro del senso di marcia, fino al 30 giugno 2020;

RAVVISATA la necessità di ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2020 per il reperimento di ulteriori aree di sosta per agevolare l'accesso al centro storico;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni ordinamentali:

- Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e le successive disposizioni governative e regionali in materia di contenimento, contrasto e gestione dell'emergenza epidemiologica "Polmonite da nuovo coronavirus";
- D.G.R. n. 565 dell'11/05/2020, avente ad oggetto *"Protocolli per la prevenzione, gestione, contrasto e controllo dell'emergenza COVID-19 nelle attività di commercio su aree pubbliche, commercio in sede fissa, somministrazione di alimenti e bevande, sgombero, tatuatori e acconciatori, estetisti e centro benessere",* in particolare All. A Misure integrative per la prevenzione del contagio da virus SARS-CoV-2 Settore Commercio su aree Pubbliche (Mercati – Fiere – Posteggi isolati – commercio itinerante);
- D.G.R. n. 569 del 15/05/2020, recante conferma protocolli 565/2020, aggiunta attività di bar e ristorazione nei circoli privati, specifiche vendita capi abbigliamento o accessori usati, ed integrazione facoltativa - attività somministrazione di alimenti e bevande - e servizi alla persona (acconciatore, estetista, centro benessere) a seguito dei documenti tecnici INAIL e ISS;
- Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 152 del 15 maggio 2020 *"Misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di artigianato, servizi e commercio – Fissazione della data del 18/05/2020 di apertura delle attività produttive i cui protocolli sono stati approvati con D.G.R. 565/2020 e D.G.R. 569/2020"*;
- Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 195 del 12 giugno 2020 *"Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e ricreative della Conferenza delle regioni e Province Autonome dell'11 giugno 2020 – DPCM 11 giugno 2020 - Misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di Ristorazione"*;
- Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 195 del 12 giugno 2020 *"Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e ricreative della Conferenza delle regioni e Province Autonome dell'11 giugno 2020 – DPCM 11 giugno 2020 - Misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di cerimonie, sagre e fiere locali, strutture termali e centri benessere, congressi e grandi eventi fieristici, sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse, discoteche."*;

CONSIDERATO che l'obiettivo tracciato dal complesso quadro dispositivo sin qui riassunto ha la duplice finalità di favorire l'applicazione sistematica e continua delle norme di contenimento della mobilità e del distanziamento sociale quale unica risorsa utile a limitare la diffusione dell'epidemia da COVID-19, nonché quella di incentivare la ripresa delle attività economiche attraverso misure concernenti la diminuzione della pressione fiscale unita alla semplificazione dei procedimenti amministrativi;

VISTE le richieste di concessioni di occupazione di suolo pubblico per l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande rilasciate dall'ufficio competente;

VALUTATO che l'utilizzo del suolo pubblico, combinando il distanziamento sociale, l'attuazione coordinata delle misure di sicurezza della viabilità e l'incentivazione alla ripresa economica, sia per quanto riguarda le attività di commercio su area pubblica che per i pubblici esercizi, costituisce obiettivo di questa Amministrazione, oltre che condizione essenziale della qualità di vita di tutta la comunità;

VISTA la necessità di individuare strategie di intervento migliorative della mobilità

urbana, tenuto conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale di alcune zone del territorio del Comune di Treia, così come previsto dal D.Lgs. 285/1992 e successive modificazioni;

DATO ATTO che è obiettivo strategico dell'Amministrazione comunale valorizzare la qualità del centro storico e rafforzarne la vocazione turistica quale luogo di riferimento culturale e territoriale;

RITENUTO dover adottare provvedimenti limitativi della circolazione veicolare per ragioni di pubblico interesse, dettate dalla necessità di coniugare il miglioramento della mobilità pedonale con l'utilizzo di spazi all'aperto rispetto ai locali chiusi che le attività di somministrazione alimenti e bevande hanno adottato nella fase emergenziale, nonché con l'eventuale svolgimento di manifestazioni programmate per la stagione estiva 2020 ed incentivare le attività ricreative e culturali in programma;

RILEVATO che l'istituzione della zona a traffico limitato nel centro storico determina benevoli effetti che scaturiscono dalla minor presenza di veicoli transitanti e dalle positive ricadute in termini di sicurezza, di miglioramento della mobilità pedonale, di migliore fruibilità dei siti e del patrimonio culturale, storico ed artistico;

VISTI:
- l'articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 285/1992 e ss.mm.ii., che definisce la zona a traffico limitato una "*area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli";*
- l'articolo 7, comma 9, del D.Lgs. 285/1992 e ss.mm.ii., secondo il cui disposto normativo "i *comuni, con deliberazione di Giunta comunale, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio*";

VISTO l'articolo 4 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 99 del 17 giugno 2020, con la quale si conferisce mandato al Responsabile del V Settore "Polizia Locale ed Amministrativa - Commercio – Suap" per l'istituzione della Zona a Traffico Limitato nel Centro Storico di Treia dal 1° luglio 2020 al 31 agosto 2020 dalle ore 20:30 alle ore 01:00 del giorno successivo;

VISTI gli artt. 7, 157, 158 e 159 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

VISTO il decreto sindacale n. 22 del 30 dicembre 2019, di attribuzione delle funzioni di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* alla sottoscritta Dott.ssa Barbara Foglia, Funzionario responsabile del V settore "Polizia Locale ed Amministrativa – Commercio – Suap";

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in particolare gli artt. 107 e 109;

ORDINA

di ISTITUIRE dal 1° luglio 2020 al 31 agosto 2020, dalle ore 20:30 alle ore 01:00 del giorno successivo:

- il divieto di sosta, con rimozione dei veicoli in difetto, in Piazza della Repubblica e di transito veicolare in Corso Italia, Piazza della Repubblica e Via Lanzi;
- il divieto di sosta, con rimozione dei veicoli in difetto, in Piazza Arcangeli;
- il senso unico di circolazione in viale Cesare Battisti nel tratto ricompreso tra Porta Palestro e Porta Cassera, con possibilità di sosta in adiacenza alle mura cittadine (direttrice di marcia Porta Roma - Porta Cassera);

Sono da ESCLUDERSI dal divieto di transito:

- i mezzi di polizia, ambulanze, vigili del fuoco ed i veicoli appartenenti ad enti pubblici per ragioni di servizio;
- i veicoli a servizio delle persone invalide con regolare contrassegno esposto;
- i veicoli dei residenti o domiciliati nella zona a traffico limitato da individuarsi come segue:
  - abbiano la residenza anagrafica o il domicilio nella zona a traffico limitato suddetta;
  - abbiano la proprietà o la disponibilità ad uso gratuito o in locazione di garage;
  - siano temporaneamente dimoranti;
  - siano titolari di attività commerciali, artigianali, di studi professionali o ambulatori medici;
  - siano agenti di commercio con necessità di portare al seguito un campionario voluminoso e/o pesante e/o di valore;
  - effettuino assistenza domiciliare ai propri parenti, residenti all'interno della zona a traffico limitato;
  - siano artigiani che forniscono la loro opera all'interno della zona suddetta (es. muratori, idraulici, elettricisti...);
- i veicoli adibiti al trasporto merci, limitatamente alle operazioni di carico e scarico.

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti disposti con il presente provvedimento sarà punita ai sensi del Codice della strada.
Per particolari esigenze di interesse pubblico e di pubblica sicurezza, il transito e la sosta di ogni categoria di veicoli o di utenti potrà essere temporaneamente vietata, anche con provvedimento contingibile, dagli organi di Polizia Stradale.
Per occasionali e contingibili necessità di interesse locale, potranno essere accordate ai veicoli in genere, dal Comando Polizia Locale, autorizzazioni temporanee alla circolazione.
Il Comando di Polizia Locale si riserva la facoltà di modificare e limitare l'operatività dei divieti e delle prescrizioni sopra impartite in relazione alle esigenze contingibili del momento.
Allo scopo verrà predisposta regolamentare segnaletica a cura dell'Ufficio Tecnico comunale, a cui la presente ordinanza verrà trasmessa per competenza.
Al Comando Polizia Locale ed agli Agenti della Forza Pubblica è demandato il compito di controllare la regolare esecuzione della presente ordinanza.
Ai sensi dell'articolo 37 del D.Lgs. 285/1992 è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le formalità previste dall'articolo 74 del relativo Regolamento di esecuzione al Codice della strada.
Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Marche entro 60 giorni, nei termini e nei modi previsti dall'articolo 2 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto.

Il Responsabile del V Settore

Dott.ssa Barbara Foglia